

1994/96) e sottolinea invece la necessità sia di un aumento del contributo ordinario dello Stato, sia dell' incremento delle risorse finanziarie ed umane complessivamente a disposizione del C.N.R., in mancanza del quale risulterebbero irrealistici i programmi di avvio di nuove iniziative di ampio respiro, così come quelli di efficace e rapido completamento delle attività in corso.

1.5 Norme e programmi della Comunità Europea costituiscono da tempo componenti essenziali del complessivo quadro di riferimento per la elaborazione - da parte del C.N.R. - delle linee della propria attività istituzionale.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 130 del Trattato, le competenti Autorità della Comunità hanno, infatti, adottato programmi quadro pluriennali per stabilire l'insieme delle azioni della Comunità stessa in materia di ricerca e sviluppo tecnologico (RST) e per definire la quantità di risorse da destinare allo scopo.

Il periodo oggetto della presente relazione è stato prevalentemente interessato dal terzo programma quadro (1990/94) ed ha visto l'avvio del quarto (1994/98), che peraltro conferma le principali direttrici del precedente.

E' previsto, in premessa, che le azioni comunitarie di RST continuino ad essere concentrate sulla ricerca generica e preconcorsuale di applicazione multisettoriale, con una particolare attenzione alle specifiche esigenze delle piccole e medie imprese. Obiettivo di tali azioni è migliorare la competitività dell'industria europea e la qualità della vita e fornire le basi scientifiche e tecnologiche necessarie a sostenere lo sviluppo durevole, la tutela dell'ambiente e altre politiche comunitarie.

I temi generali di RST, compresi nella prima linea di azione del 4° programma quadro e per i quali sono stati apprestati finanziamenti per 9.432 milioni di ECU, sono quelli delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, delle tecnologie industriali, dell'ambiente, delle scienze e tecnologie della vita, delle energie non nucleari, dei trasporti, delle ricerche socio-economiche finalizzate.

Ulteriori linee di ricerca (con stanziamenti complessivi per 1614 milioni di ECU) riguardano la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni inter-

nazionali, la diffusione e la ottimizzazione dei risultati, l'incoraggiamento alla formazione e alla mobilità dei ricercatori.

Anticipando parzialmente quanto sarà esposto più avanti esaminando l'insieme delle attività istituzionali del C.N.R., vale qui notare che la partecipazione dell'Ente ai programmi comunitari nel quinquennio 1991/95 può riassumersi nei seguenti dati:

TABELLA 1

	1991	1992	1993	1994	1995
N. Contratti	171	254	378	418	423
Contributi C.E. (mld. Lire)	* 21,5	* 41,2	* 61,8	* 73,9	** 78,4
* Al cambio medio di 1 ECU = 1.700 lire					
** Al cambio medio di 1 ECU = 1.900 lire					

2) L' ASSETTO ORGANIZZATIVO:

a) Gli organi istituzionali.

2.1 La struttura interna dell' Ente è articolata in organi direttivi, consultivi, di controllo, di ricerca. Organi direttivi sono:

- il **Presidente**, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso; dura in carica quattro anni e può essere confermato solo per un altro quadriennio. Nel corso del periodo in esame, un nuovo Presidente è stato nominato con D.P.R. 3 febbraio 1993 e decorrenza dal giorno 21 dello stesso mese; al medesimo è stato attribuito, ai sensi dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1960 n. 1613 e del D.P.C.M. 24 aprile 1981, un compenso annuo lordo pari al trattamento economico iniziale del Direttore generale, maggiorato del 20%, che, per il 1995, ha raggiunto l'importo di circa 235 milioni.
- il **Consiglio di Presidenza**, massimo organo dell' Ente per la direzione dell' attività scientifico - tecnica e per la elaborazione di atti di programmazione generale e di indirizzo strategico, nonché di regolamenti interni di funzionamento; esso dura in carica 4 anni ed è composto dal Presidente del C.N.R. e da 18 membri (il Governatore della Banca d' Italia, il Segretario generale della programmazione economica, il Direttore generale del C.N.R. ed i Presidenti dei Comitati nazionali di consulenza). L' attuale Consiglio è stato ricostituito con decreto, sostanzialmente ricognitivo, del Presidente del C.N.R. in data 16 maggio 1994, a seguito della elezione e del successivo insediamento dei nuovi Comitati nazionali. Ai componenti del Consiglio di Presidenza, come a quelli degli altri organi direttivi dell'Ente, spetta soltanto una medaglia giornaliera di presenza per la partecipazione alle adunanze; l'importo relativo, già fissato in lire 97.500 lorde (D.P.R. 12 gennaio 1990) è stato elevato a lire 140.000 con decorrenza 1° gennaio 1996.
- la **Giunta amministrativa**, incaricata del governo amministrativo e della gestione economica e patrimoniale dell' Ente; è formata di cinque membri (il Presidente e il Direttore generale del C.N.R., il Governatore della Banca d'Italia e due Presidenti di Comitati nazionali) e nella sua attuale composizione è stata costituita con decreto del Presidente del C.N.R. in data 19 maggio 1994. Alla Giunta sono anche affidate le funzioni di Consiglio di

amministrazione per il personale e, a tale effetto, sono ad essa aggregati altri due componenti (il capo dell'ufficio del personale ed un dirigente di ricerca o un direttore di Istituto o Centro nominato dal Presidente del C.N.R.).

- il **Direttore generale**, che "sovrintende a tutti gli uffici e servizi" del C.N.R.; è assunto, ai sensi dell'art. 79 del regolamento del personale che richiama l'art. 5 della legge n. 70/1975, con contratto a tempo determinato soggetto all'approvazione del MURST di concerto con il Ministero del tesoro, ed è nominato, su designazione del Presidente del C.N.R., con decreto dello stesso Ministro della ricerca, adottato di concerto con quelli del tesoro e della funzione pubblica.

Dopo un periodo di vacanza protrattosi per 17 mesi, il nuovo Direttore generale è stato nominato il 16 febbraio 1994. Il contratto di assunzione ed il decreto di nomina ne hanno stabilito il trattamento economico ai sensi dell'art. 17, 14° comma, del D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171, con l'aggiunta di un assegno "ad personam" pari alla differenza fra l'importo così stabilito ed il trattamento economico percepito dall'interessato, già magistrato della Corte dei conti, al momento della cessazione dal servizio presso la Corte stessa.

Questa Sezione, con la allegata determinazione n. 38 del 4 ottobre 1994, dichiarava peraltro non conforme a legge l'attribuzione dell'assegno "ad personam", motivata con il richiamo al principio del divieto della "reformatio in pejus", di cui all'art. 202 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 come sostituito dall'art. 12 del D.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1079; principio, nella specie ritenuto non applicabile.

A seguito di tale pronuncia, ed uniformandosi anche alle indicazioni delle Amministrazioni interessate (Tesoro, Funzione pubblica, MURST), l'Ente, con delibera del 24 ottobre 1995, approvata il 17 aprile 1996, ha rideterminato il trattamento economico del Direttore generale, con esclusione dell'assegno "ad personam", nell'importo complessivo di 210 milioni annui lordi.

A conclusione della vicenda, la Corte prende atto dell'applicazione che Autorità di vigilanza ed Ente hanno ora correttamente dato alle norme del contratto ed ai principi che regolano la materia.

2.2 Organi di studio e di consulenza del C.N.R. sono i **Comitati nazionali di consulenza**, le cui competenze e composizione sono state da ultimo ridiscipline dalla legge 8 luglio 1986 n. 360 e dal regolamento adottato, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 168/ 1989, con decreto del Presidente del C.N.R. in data 15 giugno 1993.

Essi sono costituiti da un complesso di 163 membri (dei quali: 148, eletti da un corpo elettorale di oltre 63.000 addetti alla "Ricerca e Sviluppo - ReS", e 15 di nomina governativa), che durano in carica 4 anni e sono chiamati a comporre 10 Comitati a carattere disciplinare omogeneo e 5 Comitati interdisciplinari per grandi aree scientifiche, nonché l'assemblea plenaria competente ad esaminare affari di carattere generale o di notevole importanza.

Il funzionamento dei Comitati è ancora regolato dalle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 26 gennaio 1967, adottato ai sensi della legge 2 marzo 1963 n. 283.

I Comitati, il cui parere è obbligatorio ma non vincolante, ricoprono un ruolo centrale nella determinazione degli interventi di finanziamento delle ricerche extra-murali, ma svolgono una funzione essenziale anche nella programmazione delle attività e nella organizzazione delle strutture scientifiche dell'Ente, nella valutazione dei risultati delle ricerche, nelle questioni inerenti la redazione di norme tecniche e la partecipazione a iniziative consortili.

Ai partecipanti alle riunioni dei Comitati è corrisposta una medaglia giornaliera di presenza di lire 50.000 lorde.

Ad ogni Comitato sono preposti un Presidente ed un Consiglio direttivo, composto da 2 a 4 membri.

2.3 Organo di controllo interno è il **Collegio dei revisori dei conti**, costituito con decreto del MURST e composto di 3 membri, designati - rispettivamente - dallo stesso MURST, dal Ministro del tesoro e dal Presidente della Corte dei conti; nel silenzio del legislatore, sono i componenti dell'organo a scegliere il proprio presidente, secondo consuetudine nella persona del soggetto designato dal Presidente della Corte.

All'ultimo rinnovo quadriennale del Collegio si è provveduto con decreto ministeriale del 1° giugno 1993.

I compiti ad esso affidati sono essenzialmente quelli, indicati dall'art. 15 del D.L.vo Lgt. N. 82/1945, di effettuare il riscontro della gestione finanziaria e contabile, rivedere i bilanci preventivi e consuntivi, redigere apposite relazioni da allegare a tali documenti ai fini dell'approvazione ministeriale; nessuna sostanziale modifica è stata introdotta successivamente, neanche dal regolamento di amministrazione e contabilità di recente emanazione.

Al Presidente ed ai membri del Collegio spetta un compenso, la cui misura è attualmente stabilita - rispettivamente - in 5.850.000 ed in 4.680.000 lire annue lorde.

2.4 In tema di funzionamento degli organi istituzionali (direttivi e di controllo) a struttura collegiale e di valutazione del loro grado di efficienza, la Corte, non potendo avvalersi di quegli elementi di conoscenza diretta che sarebbero garantiti dalla partecipazione di un suo magistrato alle loro sedute, deve basarsi prevalentemente sull'analisi di dati statistici, che - nella specie - costituiscono indici a valenza limitata e di incerto significato.

Nel quinquennio in esame, il numero delle riunioni e (per gli organi direttivi) il numero delle delibere adottate è stato il seguente:

TABELLA 2

ORGANO	1991		1992		1993		1994		1995	
	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D
Consiglio di Presidenza	17	1040	23	1021	24	1236	20	960	21	969
Giunta amministrativa	22	1054	26	1075	23	1072	19	334	18	309
Collegio dei revisori	17	-	13	-	15	-	15	-	16	-

Nel biennio 1994/ 95 si riscontra una consistente riduzione nel numero delle delibere adottate e, per la Giunta, anche nel numero delle riunioni: e ciò, come effetto dell'avvio del processo di ampliamento della sfera di competenze

dirigenziali, previsto dal decreto legislativo n. 29/ 1993 (v. *infra*, paragrafo 2.8).

Secondo i dati forniti dall'Ente, la presenza del numero legale per la validità delle sedute è stata sempre assicurata, grazie anche alla previsione di sostituti per i Presidenti dei Comitati nazionali. E' proseguita invece la sistematica assenza del Governatore della Banca d'Italia e del Segretario generale della programmazione economica (già segnalata in precedenti relazioni), cosicché appare ormai indispensabile una modifica normativa che preveda anche per loro la figura del sostituto, ovvero ne escluda la partecipazione, se ritenuta non più necessaria o possibile.

Sul piano sostanziale, va notato che la ripartizione delle competenze fra Consiglio e Giunta, così come definita dalle norme vigenti, non risulta del tutto idonea ad evitare interferenze e sovrapposizioni: così, specie in materia di organizzazione dei servizi e del personale, si è spesso verificato che decisioni siano state adottate dopo una sorta di "doppia lettura" da parte dei due organi, con inevitabile allungamento dei tempi ed offuscamento degli ambiti di imputazione degli atti e delle connesse responsabilità.

Anche per questo aspetto va, quindi, sollecitata una revisione normativa, del resto già imposta dalla necessità di armonizzare la disciplina della materia con i principi del decreto n. 29/ 1993 e successive modifiche ed integrazioni.

Se le indicazioni sopra formulate non potranno non giovare alla efficienza decisionale dell'Ente, un notevole impulso al miglioramento della stessa può intanto derivare dalla piena operatività delle procedure di "information retrieval", impostate già da alcuni anni, che consentiranno una gestione informatizzata delle deliberazioni degli organi direttivi, dalla fase della proposta a quella della verbalizzazione e dell'inserimento in "Banca dati".

Per quanto riguarda il Collegio dei revisori dei conti, la sua attività è sempre più pesantemente condizionata dalle carenze di struttura: tre soli componenti non a tempo pieno, e privi inoltre dei sostituti, non possono garantire l'esercizio del controllo con la continuità, l'ampiezza e la profondità che un ente delle dimensioni e della complessità del C.N.R. assolutamente richiede.

Ed infatti, nel periodo in esame, sono state tenute - in media - non più di 15 riunioni l'anno, nè sono state effettuate, a quanto risulta, ispezioni e verifiche presso le numerosi sedi periferiche.

Pertanto, al di là della capacità professionale dei singoli componenti, dimostrata dallo spessore delle questioni affrontate e delle osservazioni formulate, appare indispensabile provvedere con urgenza, e con misure appropriate, a potenziare l'attuale inadeguata struttura del Collegio (già nella relazione sugli esercizi 1987 /88 la Corte, segnalato il problema, suggeriva come possibile rimedio il collocamento fuori ruolo dei componenti il Collegio, analogamente a quanto previsto per altri enti anche di ben minori dimensioni).

b) La rete scientifica e l'Amministrazione Centrale.

2.5 Il decreto legislativo n. 82 del 1945 include fra gli organi istituzionali del C.N.R. anche i "Centri di studio e di ricerca", vale a dire le strutture cui è demandata l'attuazione, all'interno dell'Ente, dei compiti di ricerca; dal vigente Ordinamento dei servizi (decreto Presidente C.N.R. del 14 luglio 1990 e successive modificazioni) essi vengono più propriamente configurati come unità organiche, del tutto assimilabili a quelle preposte ai servizi amministrativi, generali e di supporto.

Secondo dati riferiti al marzo 1996, la rete degli **organi di ricerca** è formata da 195 Istituti, 121 Centri di studio e di ricerca e 17 Gruppi nazionali di ricerca, per un totale di 333 organi, il 38% dei quali dislocato al Nord, il 32% al Centro ed il 30% al Sud.

Gli **Istituti** sono istituiti per lo svolgimento di azioni di ricerca diretta a carattere permanente, in connessione con gli obiettivi programmatici del C.N.R. ed in linea con gli indirizzi generali della ricerca nel Paese; hanno sede ed impianti forniti dallo stesso C.N.R., che ne sostiene totalmente le spese di funzionamento.

I **Centri di studio e di ricerca** sono istituiti presso Università, altri enti scientifici, Amministrazioni pubbliche o organismi privati per lo sviluppo di particolari studi e ricerche avanzate nella loro sede più appropriata e/o per lo svolgimento di attività di ricerca che necessitino di supporti tecnico-logistici esterni al C.N.R.

I Centri si avvalgono di mezzi e di personale sia degli enti presso cui sono istituiti sia del C.N.R., nonché di personale incaricato; i rapporti tra C.N.R. ed

enti interessati, relativi al funzionamento dei Centri, sono regolati da apposite convenzioni.

I Gruppi nazionali di ricerca sono organi temporanei (di durata non superiore a 5 anni, eventualmente prorogabile), aventi il fine di svolgere ricerche che comportino organizzazione del lavoro di ricerca di più persone, anche estranee all'Ente, od organismi scientifici; i rapporti con questi ultimi sono regolati da apposite convenzioni.

A ciascun organo di ricerca sono preposti un Direttore ed un Consiglio scientifico; l'incarico di direzione può essere affidato, ai sensi dell'art. 25 dell'Ordinamento dei servizi, anche a soggetti particolarmente qualificati (di solito, docenti universitari) estranei all'Ente, cui sono legati quindi non già da rapporto di impiego, ma da mero rapporto di servizio.

Le **Aree di ricerca** costituiscono le strutture territoriali degli organi scientifici dell'Ente, che vengono in esse aggregati per agevolare le sinergie fra unità che insistono in una medesima area.

Come recita il loro statuto-tipo, esse hanno lo scopo di favorire: l'esecuzione di programmi scientifici integrati a livello locale e nazionale, una più razionale utilizzazione dei servizi comuni da parte delle unità organiche afferenti ciascuna Area, l'insediamento dei servizi scientifici e/o tecnologici, le attività inerenti il trasferimento e la divulgazione dei risultati della ricerca, l'erogazione di servizi tecnico-scientifici di alta qualificazione a favore di terzi, nonché il collegamento con gli organi direttivi del C.N.R. in ordine a programmi di ricerca e funzioni di servizio di interesse specifico del territorio.

L'attività dell'Area può essere integrata con quella di altri enti ed istituzioni, sulla base di appositi accordi.

A ciascuna Area sono preposti un Direttore ed un Comitato di Area.

2.6 L'esigenza di una “ revisione dell'attuale rete degli organi di ricerca dell'Ente sulla base di un'analisi costi / benefici “ è stata più volte affermata dal Collegio dei revisori dei conti (da ultimo, nella relazione al bilancio preventivo 1994) e condivisa dalle Amministrazioni vigilanti (nota del Ministero del tesoro n. 177780 del 18 ottobre 1994). Del resto, il rapporto degli “Esaminatori dell' OCSE su “ politica scientifica e tecnologica dell'Italia “,

pubblicato nel 1991, già osservava che “ la qualità della ricerca svolta dal C.N.R. nei suoi istituti e centri ... è largamente riconosciuta; esiste tuttavia il pericolo che i vari gruppi tendano a diventare permanenti, senza essere sottoposti a valutazione”.

A seguito di richiesta istruttoria della Corte, l'Ente ha al riguardo precisato (nota n. 53802 del 14 maggio 1994) che “ tale revisione costituisce un processo permanente nel quadro della politica scientifica del C.N.R. “, attraverso l'istituzione di nuovi organi, la soppressione e l'accorpamento di altri, la modifica delle linee di ricerca; ed ha poi ricordato la delibera (n. 638 del 29 luglio 1993), che ha espresso avviso favorevole alla creazione di **Istituti nazionali di coordinamento**, quale prima fase di un processo di ristrutturazione della rete scientifica dell'Ente, con l'obiettivo di “fare massa critica” su temi di interesse strategico, coordinando - su base sperimentale e temporanea - Istituti e Centri del C.N.R. e/o attività esterne (ma da questi finanziate) operanti su tematiche affini.

Dopo l'approvazione di un disciplinare operativo per la costituzione ed il funzionamento di tali strutture, avvenuta nel gennaio 1995, nel corso dello stesso anno sono stati costituiti nove Istituti nazionali di coordinamento, a ciascuno dei quali afferiscono numerose strutture scientifiche dell'Ente, che si occupano di temi di grande interesse, fra i quali possono ricordarsi: scienze del mare, beni culturali, biologia e produzione agraria, materiali innovativi e tecnologie relative, agro-industria.

La Corte prende atto di quanto affermato dall'Ente circa il processo di continuo aggiornamento cui è sottoposta la rete dei propri organi di ricerca, così come della novità rappresentata dalla costituzione degli Istituti di coordinamento; ma deve anche osservare che non risulta che modifiche ed innovazioni siano frutto di quell'analisi costi / benefici, richiesta dagli organi di controllo e di vigilanza, che dovrebbe consentire la ottimizzazione delle risorse e delle strutture impiegate nella ricerca.

Come si rileverà più avanti, l'elevato e crescente numero degli organi di ricerca, la loro ampia dispersione sul territorio, la frequente minima consistenza numerica dei ricercatori addetti, sono tutti fattori che determinano un eccesso di oneri infrastrutturali ed amministrativi e postulano, quindi, una periodica e ri-

gorosa analisi della persistente validità, sulla base del rapporto costi / benefici, dei vari organi di ricerca.

La Corte deve pertanto sollecitare l'Ente ad avviare e rendere sistematico tale processo di revisione, facendo conoscere - in sede di consuntivo annuale - i risultati conseguiti in termini di razionalizzazione dell'apparato e di contenimento dei costi.

Si ricorda che anche il Piano triennale del MURST ha osservato come gran parte delle strutture operanti nell'ambito del C.N.R. " sono in realtà piccole unità, distanti tra loro, con scarse possibilità di favorire la fertilizzazione incrociata e l'utilizzo efficiente di apparecchiature e servizi comuni. Appare quindi necessario rendere lo sforzo d'insieme meno dispersivo, mediante opportune aggregazioni e, in ogni caso, con un coordinamento efficace ".

2.7 L'organizzazione dell'amministrazione centrale, quale configurata nell'Ordinamento dei servizi del luglio 1990 e di cui si è fatto cenno nella precedente relazione, è rimasta sostanzialmente inalterata; infatti, un progetto di revisione dell'intero assetto dei servizi, da tempo in via di elaborazione in connessione alla rideterminazione della pianta organica (v., sul punto, al paragrafo 3.1), non è stato ancora definito.

Attualmente l'amministrazione centrale è articolata in sei Direzioni centrali (affari generali, personale, affari patrimoniali, attività scientifiche, rapporti internazionali e relazioni esterne, ragioneria e bilancio), a loro volta suddivise in reparti ed uffici, ed in un Centro elaborazione dati e reti di comunicazione.

E' un impianto organizzativo di tipo tradizionale, che appare inadatto a rispondere alle istanze di maggiore efficienza degli apparati burocratici e di reale controllo della gestione, tanto sul versante della spesa che su quello dei risultati conseguiti, che sono state fatte proprie dalle leggi di riforma della pubblica amministrazione succedutesi negli ultimi anni (sull'argomento, v. anche il paragrafo che segue).

E' pertanto necessario che l'Ente ponga rapidamente allo studio la revisione anche della propria organizzazione centrale, proseguendo con decisione il processo in qualche modo avviato con l'approvazione del nuovo regolamento di

contabilità, che (come meglio si noterà più avanti) per taluni aspetti già postula un diverso assetto organizzativo.

Dell'amministrazione centrale è parte anche la **Biblioteca** (struttura funzionale con connotati di autonomia, disciplinata da apposito regolamento) ed in essa possono inoltre considerarsi inserite la **Commissione di congruità** e la **Commissione tecnico-giuridica** (ora disciplinate dall'art. 67 del regolamento di contabilità).

Delle due commissioni, a carattere consultivo, la prima esprime motivati pareri sulle spese relative a contratti di acquisto, permuta, locazione e vendita di immobili ovvero di fornitura di beni e servizi; la seconda formula pareri in ordine ai contratti ed ai relativi aspetti procedurali.

Composizione, modalità di funzionamento e limiti di spesa, oltre i quali il parere di dette commissioni è richiesto, sono stabiliti dall'organo di governo dell'Ente, al quale spetta anche determinare la misura del gettone di presenza per componenti e segretari, in una percentuale di quello previsto per la partecipazione alle sedute degli organi direttivi (attualmente è pari all'80 %).

c) Stato di attuazione delle leggi di riforma amministrativa

2.8 Le numerose leggi, che - nel periodo in esame - hanno profondamente inciso sulla organizzazione e sul modo di funzionare della P.A., hanno naturalmente impegnato anche il C.N.R. nella necessaria opera di adeguamento di ordinamenti, procedure, assetti strutturali.

Secondo quanto comunicato dall'Ente in risposta a richieste istruttorie della Corte, lo stato di attuazione di tali provvedimenti normativi risulta essere, negli aspetti di maggior rilievo, il seguente.

Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 29 /1993 e le sue successive modifiche ed integrazioni, l'Ente, attraverso ripetute deliberazioni del Consiglio di presidenza e della Giunta amministrativa, ha avviato la definizione degli ambiti di rispettiva competenza degli organi di governo (cui spettano compiti di indirizzo e programmazione e di verifica gestionale) e della dirigenza amministrativa e di ricerca (cui è invece affidata la gestione finanziaria, amministrativa e tecnico-scientifica).

In proposito il Collegio dei revisori, nella relazione al preventivo '95, ha evidenziato la riduzione verificatasi nel numero degli atti deliberativi adottati da Giunta amministrativa e Consiglio di presidenza; ma ha anche segnalato che altrettanto non è accaduto per la Giunta in funzione di Consiglio di amministrazione per il personale, non essendo state ancora ridefinite le sue attuali competenze. Più in generale, il Collegio ha osservato che il decreto n.29 " per gran parte attende ancora di essere attuato ", quanto al decentramento delle funzioni sia a livello centrale che periferico, nonché alla distinzione fra organi e poteri di indirizzo e controllo, da un lato, e di gestione, dall'altro.

Eguale inattuata è sinora rimasta la previsione normativa concernente la rideterminazione della pianta organica, di cui agli artt. 30 e segg. del D. Lvo n. 29 / 1993 ed all'art. 5.25 della legge n. 537 del 24 dicembre 1993.

L'Ente ha invece previsto - ma non ancora attuato - l'istituzione dell'ufficio di statistica (di cui al D.Lvo n. 322 / 1989) e di quello per le relazioni con il pubblico; ha disciplinato con apposita circolare il conferimento di " incarichi individuali ad esperti di provata competenza ", anche in relazione alle limitazioni introdotte con la legge n. 537 / 1993; ha riesaminato la situazione delle commissioni che si occupavano di materie attinenti al personale dell'Ente e che

prevedevano la partecipazione di rappresentanti eletti o designati dalle organizzazioni sindacali, e ne ha disposto la permanenza con carattere di transitorietà fino all'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo di comparto (che disciplina forme e procedure innovative di partecipazione del personale alla organizzazione del lavoro negli enti); ha curato la presentazione del "conto annuale delle spese sostenute per il personale" secondo il modello di rilevazione definito dal Ministero del tesoro (si veda anche più avanti).

L'Ente ha inoltre comunicato (nota n. 6033 del 22 gennaio 1996) di non aver sinora proceduto alla effettiva costituzione del Servizio di controllo interno, in quanto i risultati dell'attività scientifica sarebbero già valutati - anche con riguardo all'utilizzazione delle risorse assegnate - da appositi organismi scientifici (i Comitati nazionali di consulenza) e, in tale situazione, si avrebbero particolari difficoltà ad individuare nuovi organismi cui demandare i compiti previsti dall'art. 20 del decreto n. 29 ("verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa").

L'Ente ha, comunque, assicurato che "la questione permane all'attenzione ed allo studio dei competenti organi....., stante la volontà..... di conformare la propria azione..... all'innovativo disposto del D.L.vo n. 29/1993".

Al riguardo la Corte, mentre sollecita un rapido completamento dei provvedimenti di attuazione del decreto n. 29, specie per ciò che concerne il nuovo assetto delle competenze della dirigenza, deve in particolare invitare il C.N.R. a non procrastinare ulteriormente l'istituzione del Servizio di controllo interno (o del Nucleo di valutazione), la cui regolamentazione doveva essere emanata, a sensi di legge, entro il 1° febbraio 1994.

La Corte ritiene, infatti, che le indubbie peculiarità di un ente di ricerca come il C.N.R., se possono influire sulla composizione e sulla specificazione dei compiti dell'istituendo ufficio, non esonerano dall'osservanza di un precetto normativo che non contempla eccezioni. D'altro canto, non sembra che un tale ufficio, opportunamente strutturato, possa interferire o sovrapporsi, nella sua attività, con le funzioni, essenzialmente di consulenza scientifica, già attribuite ad altri organi.

Sulla necessità di dare infine attuazione a tale prescrizione legislativa, l'Ente è stato più volte richiamato anche dal Collegio dei revisori (da ultimo, nella relazione al bilancio preventivo 1996) e dal Ministero del tesoro (nota del 26/4/1996 sul consuntivo dell'esercizio 1994).

2.9 Per quanto riguarda la legge 7 agosto 1990 n. 241, “ in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi “, l'Ente, in risposta a richiesta istruttoria della Corte del 26 marzo 1996, ha trasmesso copia della nota inviata a suo tempo (ottobre 1993) al Ministro della funzione pubblica, dalla quale emerge che nessuna specifica misura normativa e organizzativa è stata sinora posta in essere a seguito della emanazione della legge predetta; e ciò, in quanto le principali finalità di questa risulterebbero già sostanzialmente soddisfatte sulla base delle disposizioni pre-esistenti, così come dei comportamenti in fatto seguiti, con riferimento sia all'attività rivolta verso terzi, sia a quella concernente il personale. Di conseguenza, e tenuto anche conto della natura dei compiti dell'Ente e del quadro organizzativo in cui esso opera, veniva affermata la inopportunità di ulteriori atti di regolamentazione, nel timore “ di introdurre occasioni di burocratizzazione..... in contrasto con i principi di autonomia riconosciuti dalla legge 168/1989 “.

L'Ente ha ora, peraltro, soggiunto che “ è in corso di redazione il regolamento relativo “ agli adempimenti previsti dagli artt. 2 e 4 della legge (determinazione, per ciascun tipo di procedimento, del termine entro cui esso deve concludersi e dell'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e dell'adozione del provvedimento finale).

La Corte prende atto dell'assicurazione fornita dal Consiglio nazionale e, mentre ne sollecita l'attuazione, invita ad estendere l'emananda regolamentazione a tutte le prescrizioni della legge n.241/1990 la cui applicazione non risulti incompatibile con la natura e l'attività del C.N.R.

3) LE RISORSE UMANE:

a) il personale di ruolo.

3.1 Il nuovo c.c.n.l. per il comparto del personale degli enti di ricerca e sperimentazione, il primo dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 29/1993 e che - a differenza del precedente - non riguarda anche ricercatori tecnologici e dirigenti amministrativi, è stato stipulato il 7 ottobre 1996, a seguito dell'autorizzazione rilasciata dal Presidente del Consiglio dei Ministri (con provvedimento del 7 giugno 1996, registrato alla Corte dei conti il successivo 6 settembre).

Pubblicato sulla G. U. del 5 novembre 1996, il contratto è relativo al quadriennio 1994/1997, per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994/1995, per gli aspetti retributivi. Gli effetti giuridici decorrono, salvo diversa prescrizione, dalla data di stipulazione del contratto, mentre gli istituti a contenuto economico e normativo a carattere vincolato ed automatico vanno attuati dagli enti entro 30 giorni dalla comunicazione - a cura dell' A.R.A.N. - dell'avvenuta stipula.

Considerato, pertanto, che il contratto ha iniziato ad esplicare i suoi effetti sulla gestione del C.N.R. soltanto nell'esercizio 1996, la Corte ne tratterà nella prossima relazione, riguardante detto esercizio.

Per quanto riguarda ancora gli aspetti economici, occorre aggiungere che un ulteriore contratto collettivo nazionale, relativo al biennio 1996/97, è stato stipulato il 21 novembre 1996, a seguito dell'autorizzazione rilasciata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 1996 (registrato alla Corte dei conti il successivo 14 novembre).

Nel periodo oggetto della presente relazione, lo stato giuridico ed il trattamento economico di tutto il personale del C.N.R., ivi compresi dirigenti amministrativi e ricercatori e tecnologi, hanno continuato ad essere regolati dalle norme pre-esistenti, ed in particolare da quelle di cui al D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171, che ha recepito l'accordo di comparto per il triennio 1988/90.

L'art. 13, 4° comma, di tale accordo aveva stabilito che tutti gli enti ed istituzioni di ricerca provvedessero, sulla base del nuovo assetto ordinamentale configurato dall'accordo stesso e delle proprie esigenze funzionali ed organizzative, a rideterminare le dotazioni organiche del personale con delibera da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del succitato decreto presidenzial-